

91.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

### COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

#### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Corte costituzionale</b> (Annunzio della trasmissione di atti alla Corte) .....	1710	<b>Interpellanze sul Trattato di Osimo</b> .....	1697
<b>Disegno di legge n. 1684-bis:</b>		<b>Missioni vevoli nella seduta del 12 novembre 1992</b> .....	1709
(Articoli da 6 a 12) .....	1677	<b>Mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni</b> (Annunzio) .....	1710
(Ordini del giorno) .....	1682	<b>Proposta d'inchiesta parlamentare</b> (Annunzio) .....	1709
<i>(Per gli emendamenti agli articoli del disegno di legge si veda l'Allegato A-bis).</i>		<b>Proposte di legge:</b>	
<b>Disegno di legge di conversione S. 627</b> (approvato dal Senato) (1807):		(Adesione di deputati) .....	1710
(Articolo unico) .....	1691	(Annunzio) .....	1709
(Modificazioni apportate dal Senato ed accettate dalla Commissione) .....	1691	<b>Proposte di legge costituzionale</b> (Annunzio) .....	1709
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	1691	<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	1710

**N.B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: INTERVENTI URGENTI  
IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA (1684-bis)*

---



ARTICOLI  
DA 6 A 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 6.

1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dalla attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *i*) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono ridotte, per l'anno 1993, rispettivamente del 42 per cento per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia, del 14,50 per cento per la regione Sicilia e del 10,50 per cento per la regione Sardegna. Per gli anni successivi restano confermate le aliquote di riduzione di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. All'articolo 1, comma 1, lettera *i*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le parole: « , oppure, in sostituzione anche parziale, variando in aumento entro il limite del 75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « ed entro il limite del 75 per cento ».

ARTICOLO 7.

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale amministrativo, artistico e tecnico degli enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente pubblico o privato e attività profes-

sionale o di lavoro autonomo. Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilità possono optare entro 30 giorni per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo determinato di durata biennale. Le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, non si applicano ai rapporti instaurati con gli enti lirici.

2. Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di personale artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all'aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità. La permanenza della idoneità professionale artistica ai fini della continuazione del rapporto a tempo indeterminato del personale artistico in servizio al 31 dicembre 1992 è accertata su richiesta del sovrintendente, sentito il direttore artistico, da apposite commissioni nominate dal consiglio di amministrazione.

3. Per il 1993, la diaria per gli spettacoli fuori sede non può essere superiore alla quota giornaliera dello stipendio base lordo del dipendente non dirigente di qualifica più elevata. Per lo stesso anno, non può essere autorizzata una spesa complessiva per lavoro straordinario superiore al 90 per cento della media di quella sostenuta negli anni 1990, 1991 e 1992.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, gli effetti economici previsti

per gli anni 1992 e 1993 dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 22 maggio 1992, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, decorrono a partire dal 1° gennaio 1994. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro.

5. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonché per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, predispone entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi sulla base delle medie praticate dai teatri lirici dei Paesi della Comunità economica europea, dell'Austria, della Confederazione elvetica, della Svezia, della Norvegia e della Finlandia.

6. Entro due mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario sarà liquidato agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate un acconto di importo pari al 60 per cento del contributo ordinario dell'anno precedente. L'assegnazione di una quota del contributo ordinario, da quantificarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è condizionata per ciascun ente ad una contribuzione annua della regione e degli enti locali complessivamente non inferiore alla quota di spesa globale di ciascun ente accertata nel conto consuntivo dell'anno precedente, al netto delle partite di giro e delle anticipazioni bancarie, stabilita con il medesimo decreto.

#### ARTICOLO 8.

1. Le indagini statistiche che le Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, svolgono per propri scopi conoscitivi devono essere assentite sul piano tecnico dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) qualora comportino una spesa a carico dei rispettivi bilanci e non rientrino nel Programma statistico nazionale.

#### ARTICOLO 9.

1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione diretta di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 7, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra gli interessi passivi ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito.

3. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti gestori dei servizi nel rispetto del disciplinare e

dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dall'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

4. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 2; il Comitato interministeriale prezzi tuttavia verifica, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.

5. Fino all'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1.

6. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni.

7. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere

corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di valutazione di impatto ambientale, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale.

#### ARTICOLO 10.

1. La lettera *c)* dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, da ultimo sostituita dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è sostituita dalla seguente:

« *c)* titoli denominati in ECU (European Currency Unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro o in relazione alle variazioni del cambio della lira rispetto a specifiche valute determinate con decreto del Ministro del tesoro. Con gli stessi decreti sono determinate la durata, le caratteristiche ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti. ».

## ARTICOLO 11.

1. Al fine di assicurare una completa e razionale utilizzazione delle risorse stanziare con il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, con il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, e con la legge 7 agosto 1989, n. 289, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, revoca le autorizzazioni alla concessione dei mutui per interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987, e successive modificazioni, che non risultino comunque stipulati decorso un triennio dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento concessivo.

2. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione di mutui finalizzati al completamento di impianti sportivi già finanziati in attuazione delle disposizioni legislative richiamate al medesimo comma 1, al fine di assicurarne la piena funzionalità.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, sentita la regione competente, l'autorizzazione alla concessione dei mutui di cui al comma 2 del presente articolo è disposta con proprio decreto dal Ministro del turismo e dello spettacolo in base a criteri che tengano conto comparativamente dell'interesse sociale al completamento dell'opera, dell'ampiezza del bacino di utenza, dell'opportunità economica del finanziamento in relazione ai costi già sostenuti e delle garanzie offerte in ordine alla economicità della futura gestione dell'impianto. Con successivo decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sono stabiliti termini e modalità per la presentazione delle domande.

4. I mutui autorizzati per le finalità di cui al comma 2 sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo nei limiti delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte ai sensi del comma 1 del presente articolo. I mutui a favore degli enti locali sono assistiti dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento ventennale costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati al secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi. Per la durata dell'ammortamento, i fondi necessari all'erogazione dei contributi di cui al presente comma sono trasferiti annualmente all'Istituto per il credito sportivo che, in sede di formulazione del piano di ammortamento, provvede alla corrispondente riduzione della quota a carico dell'ente beneficiario.

## ARTICOLO 12.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 5-bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decor-

rere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i proventi maturati a partire dal 9 settembre 1992.

3. I decreti legislativi previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modificazioni, dovranno assicurare nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a 1.500 miliardi nel 1993, a 3.000 miliardi nel 1994 e a 2.500 miliardi nel 1995.

4. All'articolo 4, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, all'alinea le parole: « e lire 24.510 miliardi », sono sostituite dalle seguenti: « e lire 24.010 mi-

liardi »; alla lettera *b)* del medesimo comma 5, le parole: « quanto a lire 8.290 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a lire 8.790 miliardi »; alla lettera *c)* del medesimo comma 5, le parole: « quanto a lire 15.933 miliardi per l'anno 1993 e lire 19.400 miliardi per l'anno 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « quanto a lire 15.433 miliardi per l'anno 1993 e lire 18.900 miliardi per l'anno 1994 ».

*(Gli emendamenti presentati agli articoli del disegno di legge sono pubblicati nell'Allegato A-bis).*

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

a voler riconsiderare, relativamente all'articolo 1, la sospensione della concessione dei mutui per gli interventi nel settore dei trasporti pubblici locali, nel settore del trasporto rapido di massa, per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attesa la particolare importanza e pregnanza di tali interventi per le comunità locali, e a voler inoltre riconsiderare l'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che sancisce che le indicazioni per le concessioni dei mutui debbano venire dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, in modo che tali competenze siano riportate in seno al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti dove siedono i rappresentanti delle amministrazioni locali.

(9/1684-bis/1)

« Sartori Lanciotti, Gianna Serra, Turci, Solaroli, Di Pietro, Lettieri, Monello, Sitra, Campatelli, Castagnola, D'Alema, Silvio Mantovani, Reichlin, Soriero, Vozza ».

La Camera,

vista la risoluzione della Commissione difesa n. 7-00007, del 7 settembre 1992, relativa agli alloggi di servizio di cui sono assegnatari gli ufficiali, i sottufficiali ed il personale civile del Ministero della difesa;

considerata la grave situazione ed il diffuso malessere che permane nelle migliaia di famiglie interessate in conseguenza dell'avvio delle procedure di sfratto;

rilevato che, alla fine della X legislatura, le Commissioni difesa ed ambiente riunite congiuntamente, hanno approvato, in sede referente, un disegno di legge teso a dare risposta ai problemi della casa posti dal personale del Ministero della difesa e ad avviare a soluzione il problema degli alloggi di servizio;

rilevato, altresì, che le Commissioni difesa ed ambiente hanno manifestato la volontà di procedere all'approvazione di una legge che, sulla base del lavoro svolto nella passata legislatura e delle nuove proposte già presentate o annunciate, risolva il problema aperto dagli sfratti e più in generale quello degli alloggi del personale della difesa;

tenuto conto che la risoluzione di cui sopra è stata accolta dal Governo

impegna il Governo

a formalizzare con decreto la sospensione a tempo indeterminato degli sfratti, rinviando l'emanazione di ulteriori norme di regolamentazione in materia di alloggi del demanio militare a dopo l'approvazione della nuova legge.

(9/1684-bis/2)

« Lorenzetti Pasquale, Enrico Testa, Gasparotto ».

La Camera

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna e idonea iniziativa affinché le limitazioni dell'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e i divieti previsti dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovino applicazione per le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi e le IPAB; e affinché le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi e le IPAB non siano soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'a-

dempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.

(9/1684-bis/3) « Armellin, Saretta ».

La Camera

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna ed idonea iniziativa affinché fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali e fino al 31 dicembre 1993, per le funzioni di assistenza di cui all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, per le funzioni di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni, per le funzioni di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni, nonché per le altre eventuali funzioni assistenziali precedentemente esercitate, le amministrazioni provinciali promuovano e coordinino i relativi servizi a norma dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, garantendone l'espletamento in base a convenzioni con comuni. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991 ed il 1992.

(9/1684-bis/4) « Saretta, Armellin ».

La Camera,

visto l'iter parlamentare del provvedimento, con particolare riferimento all'articolo 5;

considerato che la norma stessa comporta una complessità di decisioni che non trovano una puntuale definizione nella essenzialità del testo legislativo;

valutato che l'ultimo comma dell'articolo 5 prevede una riserva di decreto per poter perfezionare il programma e gli atti di vendita;

invita il Governo

ad attenersi in sede di applicazione del suddetto articolo ai seguenti criteri:

siano tutelate le posizioni di chi, cessato dal servizio sia concessionario dell'alloggio ai sensi della legge n. 110 del 1991;

siano esclusi gli alloggi esclusivamente di servizio dell'azienda destinati alle esigenze operative del personale dipendente;

siano individuati gli « aventi causa » dell'assegnatario dell'alloggio con diritto di prelazione, escludendo dal beneficio i familiari non conviventi;

siano previste condizioni di mercato per gli acquirenti non assegnatari o non aventi causa dai medesimi, prevedendo comunque la priorità nella cessione ai dipendenti dell'amministrazione;

sia prevista una quota di alloggi pari al 15 per cento da riservare alla Amministrazione per le esigenze di mobilità degli assegnatari che non desiderano acquistare gli alloggi tutelando gli ultrasessantacinquenni o le persone handicappate;

la determinazione del prezzo sia effettuata dall'UTE provinciale tenendo conto del valore catastale previsto dal comma 8 dell'articolo 28 della legge n. 412 del 1991, corretto in base alla ubicazione, alla vetustà ed allo stato di conservazione degli immobili oggetto di cessione facendo comunque divieto di rivendita degli alloggi entro i primi cinque anni dall'atto di perfezionamento del contratto di compravendita;

l'incarico sia affidato a idonea società di compravendita selezionata tra operatori del settore a livello nazionale che offrano adeguate garanzie di profes-

sionalità e si impegnino a concludere le operazioni entro i tempi stabiliti dal decreto di cui al comma 5;

il decreto del Ministro stabilisca tempi definiti per il termine delle operazioni da parte della società di compravendita di cui al comma 4; preveda i compensi dovuti alla predetta società, facendo riferimento ai prezzi correnti di mercato; definisca i tempi di attuazione del programma di cessione definitiva dell'intero patrimonio immobiliare prevedendo una relazione informativa per le competenti Commissioni parlamentari.

(9/1684-bis/5)

« Barbalace, Petrocelli, Grilli, Giordano Angelini, Maccheroni, Carlo D'Amato, Raffaele Russo, Occhipinti, Lamorte, Fischetti ».

La Camera,

preso atto dell'assunzione nell'ordinamento del principio che « chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a ripristinare la situazione precedente, nonché a corrispondere un indennizzo adeguato ».

constatata la gravità della situazione derivante dalle condizioni del traffico urbano, sia dal punto di vista delle emissioni inquinanti, sia dal punto di vista della congestione cittadina con conseguente degrado della qualità della vita,

impegna il Governo

a varare con urgenza normative che prevedano, d'intesa con le amministrazioni locali, la disciplina dell'accesso con autoveicoli in zone urbane a traffico comunque limitato anche mediante tariffe determinate in funzione del grado di inquinamento prodotto dal veicolo e da destinarsi a sostegno di iniziative comunque volte alla riduzione dell'inquinamento urbano da trasporti.

(9/1684-bis/6)

« Mattioli, Enrico Testa, Tiraboschi, Rotiroti, Ciampaglia, Ramon Mantovani, Ronchi,

Solaroli, Scalia, Rutelli, Giuliani, De Benetti, Pieroni, Turrone, Apuzzo, Bettin, Boato, Pratesi, Crippa, Lecce, Paissan, Pecoraro Scario ».

La Camera,

in riferimento al testo approvato del comma 5, dell'articolo 1,

impegna il Governo

a finanziare i progetti di edilizia sanitaria solo dopo verifica dei criteri con cui sono stati approvati dal CIPE, verifica da condurre nelle competenti Commissioni parlamentari, al fine di sostenere opere in cui non ci siano sprechi o forme di corruzione e di stabilire priorità reali in rapporto al fabbisogno segnalato ed approvato dalle regioni.

(9/1684-bis/7)

« Sestero Gianotti, Mattioli, Caccavari, Rapagnà, Giuntella ».

La Camera,

al fine di evitare un possibile, grave pregiudizio al regolare funzionamento degli atenei, in conseguenza di contrastanti interpretazioni delle norme contenute nella legge 29 dicembre 1988, n. 554 e dei successivi provvedimenti di proroga,

impegna il Governo

ad adottare in tempi brevi le misure necessarie per salvaguardare gli effetti giuridici ed economici dei provvedimenti di nomina di personale tecnico e amministrativo delle Università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, effettuati tra il 1° gennaio 1989 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, ovvero conseguenti a concorsi già espletati entro tale periodo nonché a garantire l'univoca interpretazione della legge n. 554 del 1988.

(9/1684-bis/8)

« Viti, Ruberti, Sangiorgio, Silvia Costa, Sanese, Vendola ».

La Camera,

premessò che è da considerarsi una evidente disattenzione legislativa il non aver indicato nella legge delega in materia di sanità, pensioni, pubblico impiego, finanza locale, l'esenzione dall'ICI (Imposta comunale sugli immobili) degli immobili di proprietà o in gestione agli IACP,

impegna il Governo

a provvedere in tale senso, onde evitare che in forza di questo provvedimento vengano sottratte agli IACP risorse assolutamente necessarie alla sopravvivenza dell'istituto e ai suoi compiti istituzionali.

(9/1684-bis/9)

« Solaroli, Enrico Testa, Campatelli ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1684 recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica;

visti il secondo e terzo periodo del comma 7 dell'articolo 1, che destinano 250 miliardi delle entrate provenienti dai contributi ex-GESCAL alla realizzazione di interventi di ricostruzione o riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali che hanno colpito di recente la Liguria e la Toscana;

sottolineando la necessità di adeguati interventi finanziari per riparare i gravissimi danni che si sono verificati nelle citate zone;

rilevando tuttavia come tale disposizione si presti a gravissime censure dal punto di vista della legittimità costituzionale, in quanto volta ad utilizzare i fondi ex-GESCAL per finalità difformi da quella originaria, che è stata ribadita come unica legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 241 del 1989, e cioè la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti,

impegna il Governo

in sede di emanazione del decreto ministeriale per la disciplina delle modalità di attuazione, a finalizzare l'utilizzazione dei 250 miliardi ad interventi relativi ad abitazioni di edilizia popolare, onde non incorrere in censure di incostituzionalità.

(9/1684-bis/10)

« Cerutti ».

La Camera,

preso atto che l'applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, che concerne l'istituzione dell'imposta del 5 per cento sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 1991, n. 202, ha posto gravi problemi di ordine burocratico all'insieme dei comuni italiani per la sua applicazione;

che la stessa ANCI si è attivata per la proroga dei termini;

che in particolare questa imposta grava anche sui canoni sociali degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e pregiudica natura e finalità del canone sociale, che come è noto è rapportato al reddito del locatario, mentre l'imposta del 5 per cento è rapportata ad un rendimento riferito al valore di mercato, per cui l'imposta può essere addirittura superiore all'importo del canone sociale;

tenendo conto che siamo di fronte alla curiosa fattispecie di una imposta nata per effettuare un censimento,

tutto questo premesso,

impegna il Governo

a provvedere in tempi rapidi alla soppressione dell'imposta per gli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica.

(9/1684-bis/11).

« Gianna Serra, Solaroli, Piro, Wilmo Ferrari, Patria ».

La Camera,

considerato che il Governo dovrà, ai sensi dell'articolo 2, emanare norme delegate dirette, tra l'altro, ad adeguare le tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione in modo che sia assicurata gradualmente la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

rilevato che le tariffe saranno determinate tenendo conto della qualità del servizio idrico fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari;

considerato che il servizio di depurazione e, quindi, la qualità dello stesso dipende dagli obiettivi di regolamentazione e di accettabilità degli scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua e degli scarichi degli insediamenti civili ed industriali che recapitano nelle fognature stesse;

rilevato che la legge 3 settembre 1976, e successive modificazioni ed integrazioni, ha affidato ai piani regionali di risanamento delle acque la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e che le regioni hanno stabilito anche per questi scarichi il rispetto della tabella « A » allegata alla stessa legge n. 319;

preso atto che la tabella « A » è in vigore da più di un decennio e che tutti gli scarichi che recapitano nelle acque superficiali dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla suddetta tabella;

considerato che non sarebbe corretto far pagare un aumento delle tariffe per ottenere un servizio di depurazione che avesse come obiettivo il raggiungimento dei parametri della tabella « A »;

rilevato che si verrebbero a creare con l'adozione di un tale indirizzo situazioni non giustificabili sul piano delle motivazioni della richiesta dell'aumento, in quanto legato ad un servizio che qui gli utenti pagano, e sotto il profilo giuridico-formale poiché si verrebbe ad intro-

durire una specie di sanatoria delle inadempienze degli enti locali o degli enti gestori del servizio pubblico di depurazione;

preso atto che il Governo con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, ha posto nuovi obiettivi per quanto riguarda la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi nelle fognature;

preso atto che la direttiva 91/271 CEE del 21 maggio 1991 impone agli Stati membri dai primi mesi del 1993 l'adozione di un programma di attuazione di rigorosi obiettivi di trattamento delle acque reflue provenienti dalle fognature pubbliche;

considerato che gli utenti delle fognature saranno chiamati a pagare ulteriori aumenti delle tariffe del servizio di collettamento e di depurazione degli scarichi che va ristrutturato e potenziato per conseguire gli obblighi comunitari,

impegna il Governo a

fissare preliminarmente gli obiettivi di qualità del servizio di depurazione sulla base del decreto legislativo n. 133 del 1991, e della direttiva 91/271 CEE del 21 maggio 1991;

rivedere la formula per la determinazione della tariffa, prevista dagli articoli 16 e seguenti della legge n. 319 del 1976, in modo da imporre aumenti conformi agli obiettivi della depurazione che si intendono perseguire tramite il servizio pubblico;

riconsiderare l'intera materia della tariffazione anche in relazione alle dimensioni degli ambiti ottimali previsti dall'articolo 35 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla riorganizzazione del servizio idrico così da conseguire efficienza e produttività del servizio pubblico.

(9/1684-bis/12)

« Galli ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1684 recante interventi urgenti in materia di finanza pubblica;

richiamata la natura di disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica di tale provvedimento;

osservato che in base a tale connotazione sono state mantenute o inserite nel provvedimento esclusivamente misure volte al contenimento del disavanzo, o comunque norme di razionalizzazione volte a favorire il rafforzamento degli effetti di contenimento a regime;

considerato che i criteri di ammissibilità appena enunciati, particolarmente rigorosi, hanno da un lato consentito alla Camera di non trasformare un provvedimento collegato in un provvedimento-*omnibus*, impedendo d'altra parte che trovassero accoglimento in esso misure anche di notevole rilievo economico e sociale ritenute urgenti dai gruppi parlamentari,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di inserire i seguenti argomenti nelle prossime iniziative legislative:

in materia di pubblico impiego, per risolvere la problematica della docenza universitaria, della dirigenza e del personale amministrativo degli istituti di istruzione di ogni grado;

in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, per meglio definire la destinazione dei fondi, anche al fine di ricomprendere tra le iniziative finanziate quelle relative alla formazione e assistenza tecnica quando effettuate da enti senza fini di lucro;

in materia di edilizia residenziale pubblica, sia predisponendo la risistemazione delle norme sul risparmio-casa, ivi compreso il problema dei contributi GESCAL, sia ridisciplinando la contribuzione dello Stato sui mutui per la casa e il ruolo e le funzioni del CER;

in materia di lavori pubblici, per la revisione del regime giuridico previsto dalle leggi speciali per gli aeroporti;

in materia di finanza locale, per quelle norme già inserite in decreti-legge non convertiti nei termini, con particolare riferimento alle funzioni assistenziali degli enti locali e a quelle delle associazioni di promozione sociale;

in materia di contabilità pubblica, per quanto concerne la riorganizzazione e riconduzione al bilancio di tutte le gestioni fuori bilancio, con la sola eccezione dei fondi di rotazione, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi la cui efficacia non deve essere ulteriormente differita;

in materia di partecipazioni statali, per adottare tutti gli atti necessari alla soppressione del Ministero delle partecipazioni statali.

(6/1684-bis/13)

« Tiraboschi, Coloni, Ciampaglia, Rotiroti, Solaroli, Nonne ».

La Camera,

considerato che il Governo con una serie di provvedimenti proposti all'attenzione della Camera in materia di enti locali pone in forte difficoltà gli enti locali per l'approvazione del bilancio previsionale 1993 nella data prevista del 30 novembre 1992;

rilevato che il provvedimento Atto Camera n. 1684 in approvazione in aula prevede ulteriori dispositivi di variazione e sospensione in materia economica per gli enti locali,

impegna il Governo

a fissare il termine ultimo per l'approvazione dei bilanci degli enti locali alla data del 31 dicembre 1992.

(9/1684-bis/14)

« Ciampaglia ».

La Camera,

considerato che i nuovi importi dei canoni di derivazione delle acque pubbliche saranno stabiliti con decreti del mini-

stro delle finanze di concerto con i ministri dell'ambiente, dell'industria, dell'agricoltura e dei lavori pubblici in ragione, fra l'altro, degli usi dell'acqua prelevata;

rilevato che l'aumento dei canoni è fissato in misura del 10 per cento per gli usi irrigui e del 30 per cento per tutti gli altri casi;

considerato che le maggiori risorse derivanti dagli aumenti sono destinate alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

preso atto che l'Assemblea ha approvato un emendamento secondo il quale l'importo dei canoni di concessione è destinato esclusivamente ad interventi diretti ad incentivare il corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui,

industriali e civili anche mediante la individuazione di *standard* di consumi per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione della acque e promuovendo, fra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse,

impegna il Governo

a garantire, mediante uno o più decreti interministeriali, la corretta rispondenza tra entità dei proventi versati dai settori produttivi, irrigui, industriali e civili e le quote destinate ai medesimi settori per agevolare interventi di inizio, riciclo e risparmio della risorsa idrica.

(9/1684-bis/15)

« Berni, Galli, Zambon, Castelletti ».

*DISEGNO DI LEGGE: S. 627. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1992, N. 378, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI MODIFICAZIONI AL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE OPERAZIONI A TERMINE IN VALUTA ESTERA ED IN OBBLIGAZIONI (APPROVATO DAL SENATO) (1807)*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO IN SEDE DI CONVERSIONE ED ACCETTATE DALLA COMMISSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1992, N. 378**

All'articolo 1, al comma 1, terzo capoverso, le parole: « numeri 1) e 3) » sono sostituite dalle seguenti: « numeri 1) e 2) ».

All'articolo 4, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le ritenute operate ai sensi degli articoli 2 e 3 debbono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi, di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

1-ter. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto

fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione debbono essere versate, con le modalità di cui al comma 1-bis, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO, AI QUALI NON SONO RIFERITI EMENDAMENTI.****ARTICOLO 1.**

1. L'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. - I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;

b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;

c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purché in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le tran-

sazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1. ».

2. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

**TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO  
DI TITOLI O VALORI (\*)**

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
<i>a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c):</i>	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo .....	140
valori in moneta o verghe (**) .....	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni .....	16
 <i>b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:</i>	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo .....	50
valori in moneta o verghe (**) .....	90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni .....	(***) 9
 <i>c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:</i>	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo .....	12
valori in moneta o verghe (**) .....	40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni .....	(***) 9

(\*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.

(\*\*) Sono esenti i contratti per contanti.

(\*\*\*) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000 ».

## ARTICOLO 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita, dopo la lettera *b)*, la seguente:

« *b-bis)* i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore: in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Dal corrispettivo globale della cessione si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

2. Sui proventi di cui alla lettera *b-bis)* dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti da soggetti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari, i soggetti indicati nel comma primo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di acquirenti nelle cessioni, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, e contestualmente rilasciano apposita certificazione all'interessato; non si applica il

terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, limitatamente agli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di valenza di contratto. I proventi di cui alla lettera *b-bis)* dell'articolo 41 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivano da cessioni a soggetti non residenti, sono considerati redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

## ARTICOLO 3.

1. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita, dopo la lettera *c-bis)*, la seguente:

« *c-ter)* le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere; esse sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente alla data della stipula del contratto. ».

2. I soggetti indicati nel comma primo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualità di acquirenti nelle cessioni a termine di valute estere, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla lettera *c-ter)* dell'articolo 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

3. Le plusvalenze indicate alla lettera *c-ter)* dell'articolo 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi, se derivanti da cessioni a soggetti non residenti, sono considerate redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applicano anche agli acquisti e alle vendite di valute estere.

#### ARTICOLO 4.

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano sui contratti stipulati a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



*INTERPELLANZE*  
*SUL TRATTATO DI OSIMO*

---



I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro degli affari esteri, per conoscere — premesso che:

sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre scorso veniva data notizia che la Slovenia aveva dato comunicazione all'Italia del suo subentro — per la parte territoriale di sua pertinenza — ad una serie di trattati già stipulati tra Italia e Jugoslavia, ivi compreso il noto trattato di Osimo;

di fronte a tale atto ufficiale di parte slovena il Governo italiano risulta aver formalmente dichiarato di prendere atto con compiacimento del subentro;

a parere degli interpellanti si impone da parte del Governo italiano un chiarimento diretto a precisare che tale dichiarazione da parte della Slovenia non può prescindere da un'immediata rinegoziazione del trattato di Osimo diretto ad un superamento dello stesso;

ciò del resto è in armonia con tutte le dichiarazioni rese dal ministro De Michelis prima, e dal ministro Scotti poi;

solo con il superamento del trattato di Osimo, a parere degli interpellanti, l'Italia otterrà quei riconoscimenti per la tutela dei suoi interessi economici che sono indispensabili per il rilancio dell'economia di Trieste e dei territori di confine;

tale superamento permetterà inoltre un giusto risarcimento dei diritti delle migliaia di profughi che ancor oggi attendono giustizia a tanti anni dall'esodo dalle proprie terre;

gli interpellanti ritengono inoltre indispensabile che in sede di rinegoziazione degli accordi in parola vengano consultate la regione Friuli-Venezia Giulia, il comune di Trieste, le forze sociali e le organizzazioni degli esuli —:

quale sia la posizione del Governo su quanto esposto in premessa.

(2-00336) « Sterpa, Patuelli ».

(10 novembre 1992).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per sapere:

1) quale sia il giudizio del Governo in relazione alle recenti iniziative politiche di contestazione del trattato di Osimo;

2) quali iniziative il Governo intenda eventualmente assumere al riguardo in relazione al Parlamento e nei confronti della Repubblica di Slovenia, nel quadro dei principi della Conferenza di Helsinki per la sicurezza e la cooperazione europea.

(2-00339) « Boato, Rutelli, Apuzzo, Bettin, Crippa, De Benetti, Giuliani, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni ».

(10 novembre 1992).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il

ministro degli affari esteri, per conoscere — premesso che:

la Camera dei deputati, il 22 ottobre 1991, nell'approvare, dopo ampio dibattito e a larga maggioranza, la linea di politica estera del Governo auspicava uno sbocco positivo alle crisi jugoslava con la piena autonomia delle singole Repubbliche;

il Governo in tale prospettiva fu impegnato a predisporre gli studi e ad avviare gli opportuni contatti affinché i numerosissimi accordi intervenuti fra Italia e Jugoslavia fossero rivisti, aggiornati e rinegoziati allo scopo di dare certezza giuridica ai rilevanti interessi materiali e morali in gioco;

in particolare vennero indicati: i settori delle minoranze e della cultura italiana; la cooperazione economica ed i traffici di cose e persone; i beni abbandonati dai profughi e le convenzioni pensionistiche; la tutela comune dell'ambiente; la cancellazione anche formale del protocollo sulla zona franca mista, di fatto abbandonato da più di dieci anni, ecc.;

fu raccomandata la consultazione dei naturali portatori degli interessi in questione, prima fra tutti la Regione Friuli-Venezia Giulia, che negli anni ha contribuito efficacemente alla costruzione di molteplici campi di cooperazione transfrontaliera, cui è legato lo stesso sviluppo delle aree triestine e goriziane, superando chiusure, remore ed ostilità; del pari fu raccomandata la consultazione delle associazioni dei profughi —:

quali iniziative e quali contatti siano stati presi negli ultimi dodici mesi per ottemperare ai su ricordati indirizzi parlamentari;

se non intendano riferirne al Parlamento, a formale conferma delle recenti positive comunicazioni della Farnesina, corrispondendo anche all'esigenza di una compiuta valutazione della tragica situazione in atto nella ex Jugoslavia;

quali iniziative intenda promuovere per assicurare condizioni di tenuta econo-

mico-sociale nelle nostre zone frontaliere, fortemente colpite dalla crisi ex Jugoslavia e per scoraggiare latenti fenomeni di contrapposizioni nazionalistiche e di estemporanee strumentalizzazioni;

a che punto siano giunti i lavori della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la concretizzazione delle iniziative previste dalla legge n. 19 del 1991, « aree di confine » e n. 212 del 1992, « cooperazione con i paesi dell'Est », iniziative che per il loro rilievo costituiscono un concreto e qualificato contributo alla costante linea di pace e di cooperazione dell'Italia verso i Paesi del Centro Europa;

quali sviluppi registrino i negoziati per la cooperazione tra la CEE e le Repubbliche ex jugoslave e quale collocazione vi trovino i nostri naturali interessi.

(2-00340) « Gerardo Bianco, Coloni, Biasutti, Agrusti ».

(11 novembre 1992).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

la Slovenia ha recentemente dichiarato di voler succedere negli accordi e nei trattati bilaterali con l'Italia comprendenti la determinazione dei confini in cui era parte la Repubblica Socialista di Jugoslavia accettata dal Governo italiano;

gli accordi internazionali di Helsinki stabiliscono l'intangibilità dei confini sorti dalla II<sup>a</sup> guerra mondiale;

più volte la stragrande maggioranza della cittadinanza di Trieste ha espresso il proprio favore per gli accordi di Osimo siglati nel 1975 e per una politica che permetta la convivenza pacifica tra le varie etnie e ceppi linguistici delle zone interessate dal trattato —:

se il Governo non ritenga:

a) di dover definire rapidamente un accordo con le Repubbliche di Slovenia e Croazia e con le restanti realtà

statuali scaturite dalla trasformazione della Repubblica Socialista di Jugoslavia, per escludere definitivamente dalle clausole di collaborazione economica e culturale stabilite con l'Italia — anche nell'intento di potenziare e sviluppare questa collaborazione — la zona franca industriale sul Carso già superata negli stessi intendimenti e nella pratica dei rapporti tra Italia e Jugoslavia;

b) di prendere gli opportuni provvedimenti per eliminare i vincoli esistenti sull'area del Carso in territorio italiano in forza degli accordi di Osimo e per riaffidare al Comune di Trieste ed agli altri comuni interessati le decisioni sulla destinazione d'uso dei suoli;

c) di definire precisi accordi per garantire alla minoranza italiana che vive in Slovenia e Croazia la pienezza dei diritti civili e democratici, sollecitando anche opportune forme di autonomia che consentano il massimo di unità del gruppo etnico italiano, e di fornire precise garanzie sulla tutela della minoranza nazionale slovena che vive in Italia, garanzie previste dalla Costituzione italiana e tuttora disattese;

d) di definire tutti i problemi relativi ai beni, alle proprietà ed alla possibilità di mantenere rapporti con la propria terra riguardanti i profughi italiani dall'Istria;

e) di sottoporre all'approvazione preventiva del Parlamento gli accordi stessi rendendo conto tempestivamente di tutti i passi preliminari compiuti dalla nostra diplomazia alle popolazioni interessate.

(2-00341)

« Manisco, Galante, Garavini, Russo Spina, Bacciardi, Dorigo ».

(11 novembre 1992).

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

la Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 1991 ha approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a rivedere, aggiornare e rinegoziare i numerosissimi accordi intervenuti fra l'Italia e la ex Jugoslavia per affrontare così in modo nuovo e più avanzato un insieme di problematiche quali: nuove forme di collaborazione e cooperazione economica; tutela delle minoranze in Slovenia, Croazia ed Italia, i traffici di cose e persone, l'indennizzo dei beni abbandonati dagli esuli ricreando un rapporto tra gli esuli e la loro terra di origine e convenzioni pensionistiche, la tutela comune dell'ambiente; dopo il subentro della Slovenia all'ex Jugoslavia nei numerosi trattati ed accordi esistenti con il nostro paese il Governo italiano si è limitato ad una azione quasi notarile senza consultare né coinvolgere le comunità locali e senza avviare una nuova trattativa per un nuovo accordo con la Slovenia;

in questo quadro appare sempre più urgente e necessario avviare una trattativa per la revisione del trattato di Osimo, senza che ciò possa significare la messa in discussione degli attuali accordi sui confini ma che possa portare, fra gli impegni in diversi campi che si dovranno assumere, alla cancellazione della prevista zona franca industriale sul Carso —:

quali iniziative abbia intrapreso al fine di dare attuazione agli impegni, citati nella premessa, assunti di fronte al Parlamento e per rispondere anche alle giuste attese delle comunità locali;

quale sia lo stato di attuazione della legge n. 212 del 1992, « Cooperazione con i paesi dell'est », che può consentire di apportare un concreto e qualificato contributo ad una linea di pacificazione e di cooperazione dell'Italia verso i paesi del centro Europa ed in particolare della ex Jugoslavia;

quale sia lo stato dei negoziati per la cooperazione fra la CEE e le Repubbli-

che ex Jugoslave e quale spazio vi trovino i nostri naturali interessi.

(2-00342)

« Gasparotto, Ciabbari, Salvadori, Angelo Lauricella, Evangelisti, Trupia Abate, Pellicani, Vigneri, Trabacchini, Bordon ».

(11 novembre 1992).

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro degli affari esteri, per sapere — premesso:

che il trattato sottoscritto tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia è stato il risultato di una ben determinata situazione storico-politica;

che rispetto al momento in cui il trattato è stato stipulato sono avvenuti molti cambiamenti, il più evidente dei quali è la nascita della Repubblica Slovena e la sua dichiarata volontà di subentrare alla ex Jugoslavia negli accordi e trattati bilaterali, compreso il trattato di Osimo;

che, nonostante le garanzie in tale senso date dai responsabili della politica estera italiana all'atto del riconoscimento della Repubblica slovena, il Governo non ha voluto o saputo far valere i legittimi interessi dell'Italia con la riddiscussione degli allegati economici del trattato, l'affermazione dei diritti di tutela della minoranza italiana residente oltre confine, la rinegoziazione degli indennizzi dei beni degli esuli espropriati dalla ex Jugoslavia o l'accordo sulla possibilità di recupero dei beni stessi —:

1) le ragioni della condotta del Governo, gravemente lesiva degli interessi nazionali;

2) se e come il Governo italiano intenda far valere i diritti dell'Italia, degli esuli istriani, fiumani e dalmati e delle comunità di origine italiana residenti

nella Repubblica slovena in tutte le competenti sedi internazionali.

(2-00343)

« Pellicanò, Guglielmo Castagnetti, Enzo Bianco, De Carolis, Sbarbati Carletti ».

(11 novembre 1992).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro degli affari esteri, per sapere —:

in relazione all'emozione suscitata a proposito di eventuale conferma o recupero del trattato di Osimo:

1) quale sia la valutazione ed il comportamento del Governo italiano relativamente alla scomparsa della Repubblica federale di Jugoslavia;

2) in particolare, quale sia la valutazione sul trattato di Osimo;

3) quali siano i rapporti formali con le Repubbliche di Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia-Montenegro e Macedonia e quale sia la valutazione sulla grave situazione del Kossovo.

(2-00344)

« Pannella, Bonino, Cicciomesere, Rapagnà, Taradash, Elio Vito ».

(11 novembre 1992).

Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

notizie contraddittorie sono apparse sulla stampa relativamente alla presunta persistenza di validità del trattato di Osimo e dei suoi effetti, trattato a suo tempo sottoscritto dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia;

detta Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia risulta estinta quale soggetto di diritto internazionale, e i

nuovi Stati la cui sovranità si esercita sui territori della ex RSFJ, che sono stati interessati dal suddetto trattato di Osimo, hanno ispirato la loro genesi, le loro costituzioni, la loro politica a principi assai diversi rispetto a quelli sui quali si fondeva la RSFJ ed in particolare sui principi della democrazia, del pluralismo, dell'autodeterminazione dei popoli;

nei suddetti territori coesistono da secoli popolazioni di lingua e culture diverse, essenzialmente, in ordine alfabetico, croate-slovene e venete, oltreché altre ancora;

detta convivenza felice e feconda attraverso molti secoli è stata bruscamente e violentemente interrotta e scompagnata dal sorgere e dall'affermarsi di politiche accesamente nazionaliste e da ideologie non meno accese, sciovinisticamente e fanaticamente alimentatesi le une con le altre, con conseguenze tanto più disastrose quanto più le une si contrapponevano alle altre;

non va dimenticato che il trattato di Osimo altro non è stato che il suggello di questa politica esiziale, mentre altre istituzioni regionali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia si stanno attivando per il riconoscimento dei diritti e dei doveri dei popoli —:

se, anche alla luce del nuovo spirito europeo incarnato anche dal trattato di Maastricht, che manifesta grande rispetto per tutti i popoli europei (anche per quelli numericamente più deboli) e verso tutte le regioni storiche europee (quand'anche tradizionalmente abitate da popolazioni caratterizzate da lingue diverse ma da positiva capacità di simbiosi) il Ministro non ritenga necessario, doveroso ed improcrastinabile ridiscutere con i governi di Lubiana e Zagabria gli argomenti di comune interesse anche e soprattutto alla luce dell'atto finale della Conferenza di Helsinki, oltre che del trattato di Maastricht, e delle feconde esperienze concretamente sviluppate dalla Comunità Alpe-Adria.

(2-00345)

« Rocchetta ».

(11 novembre 1992).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

il trattato di pace del 1947 è stato stipulato con la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia con la cessione da parte dell'Italia dei territori dell'Istria e della Dalmazia e questo è avvenuto perché l'Italia ha perso la guerra con la Jugoslavia;

il trattato di Osimo del 1975 è stato firmato dall'Italia con la stessa Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e ha comportato una serie di accordi che si riferiscono alle cittadinanze, ai beni e ai diritti della minoranza italiana residente nei territori passati dall'Italia alla Jugoslavia e ha determinato altresì il passaggio della Zona B del territorio libero di Trieste alla Jugoslavia;

la Repubblica di Jugoslavia non esiste più e pertanto è venuto meno l'interlocutore di diritto internazionale che aveva sottoscritto i sopracitati Trattati e sono altresì cadute le ragioni e le motivazioni che avevano determinato i Trattati stessi;

la Repubblica di Slovenia in data 31 luglio 1992 ha reso noto di « succedere » alla Repubblica di Jugoslavia —:

se il Governo intenda, come doveroso, ritenere decaduti i trattati di pace del 1947 e di Osimo del 1975 e se non ritenga di valutare come dichiarazione unilaterale e senza alcun effetto la nota resa pubblica dalla Repubblica di Slovenia, facendo presente che:

1) l'Italia non ha mai fatto una guerra contro la Slovenia e quindi non ha alcun senso rendere valido il trattato del 1947 che è stato subito dall'Italia solo in quanto l'Italia era rimasta sconfitta in guerra contro la Jugoslavia;

2) nelle mutate condizioni dell'assetto politico-europeo non può certamente porsi sullo stesso piano la ex Jugoslavia con la Repubblica di Slovenia;

3) la Slovenia è stata ammessa all'ONU non con la qualifica espressa di Stato successore della Jugoslavia;

4) anche da un punto di vista di giurisdizione la Slovenia ha una legislazione diversa da quella della Jugoslavia e una diversa area settoriale che non comprende l'intera comunità italiana divisa oggi tra lo Stato sloveno e quello croato; nella stessa nota verbale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 settembre 1992 non vi è alcun riferimento di successione della Slovenia alla Jugoslavia per quanto si riferisce al trattato di pace;

5) sono mutati i confini usciti dalla seconda guerra mondiale per altri paesi europei come la Germania e gli Stati Baltici;

quali iniziative internazionali intenda promuovere per dare corso agli adempimenti del caso e per porre il problema della restituzione all'Italia dei territori dell'Istria e della Dalmazia.

(2-00346)

« Tremaglia, Fini, Tatarella, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patardino, Rositani, Poli Bortone, Servello, Sospiri, Tassi, Trantino, Valensise.

(11 novembre 1992).

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro degli affari esteri, per sapere:

se sia vero che con l'atto di riconoscimento della Repubblica Slovena, da parte del Governo italiano, si è trasferito automaticamente ad essa il trattato di Osimo, in tutte le sue norme e disposizioni, considerando il nuovo Stato come successore della Jugoslavia;

se quanto sopra è vero perché, in seguito alla mutata situazione politica e giuridica che ha visto nascere più Stati nel territorio dell'ex Jugoslavia, non si sia ritenuto opportuno promuovere una revisione del trattato che ne perfezionasse i contenuti in particolar modo nei confronti della Slovenia e della Croazia entro i cui confini vivono importanti minoranze italiane.

(2-00347)

« Ferri, Cariglia, Ferrauto, De Paoli ».

(11 novembre 1992).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

la Repubblica di Slovenia ha recentemente accettato di « ereditare » una serie di accordi internazionali a suo tempo siglati da Belgrado, fra i quali il trattato di Osimo, che nel 1975 regolò i confini fra Italia e Jugoslavia, assegnando definitivamente alla sovranità di Belgrado la parte nord-occidentale dell'Istria, che nel dopoguerra era stata individuata come « Zona B »;

la *Gazzetta Ufficiale* dello scorso 8 settembre ha reso pubblico uno scambio di note fra il Ministero degli affari esteri italiano e quello di Lubiana, avvenuto a fine luglio, in cui per parte italiana si è espressa soddisfazione per la determinazione slovena;

a fine settembre la Camera ha convertito in legge il decreto-legge n. 350 che regola fondamentali rapporti fra Italia ed ex Jugoslavia e prevede fra l'altro l'istituzione di un comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone di confine nord-orientale e nell'Adriatico. In sostanza questo comitato coordinerà le commissioni italo-slovene, italo-croate e italo-croate-slovene e sarà chiamato ad affrontare anche il grave problema dei beni italiani « nazionalizzati » durante il regime comunista di Tito;

il 14 ottobre scorso, su invito del Governo della Repubblica di Slovenia, una delegazione della Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia ha avuto un incontro di lavoro presso la sede del Governo sloveno teso a sviluppare gli accordi di cooperazione esistenti, i collegamenti e le infrastrutture fra Italia e Slovenia, e a trovare soluzione ai problemi del diritto di proprietà ancora da risolvere in termini legislativi;

per quanto sopra, e in particolare per il riconoscimento da parte della Slovenia degli impegni contenuti nei trattati di uno Stato di cui si ritiene successore per la propria parte, si determina il fatto che il nostro Governo ha di fronte un interlocutore pienamente valido;

il Governo italiano non ha ritenuto di attivare la questione dei trattati in occasione del riconoscimento della Slovenia;

sara necessario l'appoggio italiano per la piu che probabile richiesta di ammissione nella CEE della Slovenia;

il trattato di Osimo si collocava in un preciso scenario politico ed economico ancora dominato dagli effetti di Yalta;

gli eventi del 1989 e l'evolversi della questione Jugoslava hanno delineato condizioni politiche diverse, nelle quali l'azione della diplomazia, del Governo e del Parlamento italiano - attraverso contatti, relazioni, leggi - ha creato strumenti tali da consentire la determinazione di condizioni di maggiore integrazione e collaborazione -;

quali iniziative il Governo intenda urgentemente assumere per:

a) valutare la necessità, alla luce della conferma dei confini di cui al Trattato di Osimo, di proporre, per il tramite di un coinvolgimento attivo della CEE, condizioni speciali atte a creare termini di reale integrazione economica che consentano il raggiungimento, almeno per questa parte d'Europa, degli obiettivi di cui alla legge sulle « aree di confine »;

b) ritracciare il pericoloso confine marittimo che ha già causato una vittima,

e non corrisponde alle note disposizioni della Convenzione di Ginevra;

c) « riesumare » lo Statuto delle minoranze, accluso al *memorandum* del 1954 e disdetto da Osimo;

d) nominare una commissione mista di controllo;

e) garantire uguaglianza di trattamento per gli italiani delle due vicine repubbliche, previo accordo con la Croazia;

f) statuire un regolamento degli indennizzi per i beni abbandonati;

g) accertare la possibilità di acquisto di beni immobili da parte di stranieri, con diritto di prelazione da parte dei profughi, mantenendo la propria cittadinanza e potendo risiedere sia in Croazia sia in Slovenia;

se il Governo non intenda riconoscere la precipua funzione in termini « nazionali » della regione Friuli-Venezia Giulia, coinvolgendola nelle politiche di confine, sia per la sua accertata posizione geopolitica, sia per il rispetto dovuto a popolazioni che, malgrado le lacerazioni della seconda guerra mondiale, hanno saputo ricostruire una cultura di pace e di dialogo.

(2-00348)

« Renzulli ».

(11 novembre 1992).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:

il conflitto in corso nei territori della ex Jugoslavia conduce a riflettere sugli strumenti della politica e del diritto che l'Italia può usare;

il trattato di Osimo è legato ad una realtà politica internazionale ormai superata dagli eventi -;

se il Governo non ritenga opportuno avviare una rinegoziazione del trattato di Osimo.

(2-00350)

« Fava, Giuntella ».

(11 novembre 1992).



*COMUNICAZIONI*

— — — — —



**Missioni valedoli  
nella seduta del 12 novembre 1992.**

Agrusti, Azzolini, Raffaele Costa, d'Aquino, Dalla Chiesa, de Luca, Facchiano, Fracanzani, Gianmarco Mancini, Polizio, Rodotà, Rosini, Ruberti, Sacconi, Torchio.

*(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).*

Agrusti, Azzolini, Raffaele Costa, Dalla Chiesa, de Luca, Facchiano, Fracanzani, Gianmarco Mancini, Polizio, Rodotà, Rosini, Sacconi.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 11 novembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PIZZINATO ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro » (1872);

FAUSTI ed altri: « Ordinamento dei servizi pubblici locali » (1874);

STERPA e DALLA VIA: « Norme per il rilancio del mercato azionario » (1875);

FERRI ed altri: « Riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste » (1876);

TORCHIO ed altri: « Modifica all'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in materia di disciplina dell'attività di autoriparazione per le macchine agricole » (1877);

FERRI: « Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della corte d'appello di Roma » (1878);

MACERATINI ed altri: « Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Gaeta » (1879).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta  
d'inchiesta parlamentare.**

In data 11 novembre 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta d'inchiesta parlamentare dai deputati:

ALIVERTI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause che hanno determinato la svalutazione della lira e la decisione di astenersi temporaneamente dall'intervenire sui mercati internazionali dei cambi » (doc. XXII, n. 34).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio  
di proposte di legge costituzionale.**

In data 11 novembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale dal deputato:

TASSI: « Modifica all'articolo 82 della Costituzione » (1873);

MASTRANTUONO: « Modifiche all'articolo 104 della Costituzione, in materia di nomina e di durata in carica dei componenti del Consiglio superiore della magistratura » (1880).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati  
a proposte di legge.**

La proposta di legge ARMELLIN ed altri: « Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione » (464) (annunziata nella seduta del 30 aprile 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Astone, Borri, Fronza Crepez, Meleleo, Tealdi.

La proposta di legge MODIGLIANI e RAVAGLIA: « Modifiche all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di adempimenti dei sostituti d'imposta » (1465) (annunziata nella seduta del 6 agosto 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati: Silvia Costa, Torchio, Corsi, Bianchini, Taradash, Paggini, Gnutti, Cancian, Dalla Via.

**Annunzio della trasmissione  
di atti alla Corte costituzionale.**

Nel mese di settembre e ottobre sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla

Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Annunzio di mozioni, di risoluzioni,  
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

---

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta dell'11 novembre 1992, pagina 1661, le prime tre righe sono sostituite dalle seguenti: « Articoli da 1 a 5 del disegno di legge nel testo della Commissione ».

Nell'*Allegato A* ai resoconti della medesima seduta, pagina 1670, seconda colonna, la settima riga è sostituita dalla seguente: « alla IV Commissione (Difesa) ».